



Movimento di Cooperazione Educativa

Via di Forte Tiburtino, 98 – 00159 Roma Tel. 06.66483385

nazionale@mce-fimem.it

www.mce-fimem.it

mce@pec.it

Codice fiscale 97025510583

Partita IVA 07359401002

MOVIMENTO di COOPERAZIONE EDUCATIVA STATUTO

Testo approvato dall'Assemblea generale straordinaria del 19 novembre 2021

Titolo I

Definizione, finalità, campi di attività

Articolo 1

L'associazione Movimento di Cooperazione Educativa (MCE), costituitasi nel 1957 a Fano, trae le sue origini dall'associazione di insegnanti fondata nel 1951 con il nome di "Cooperativa della Tipografia a Scuola (C.T.S.)".

Il Movimento di Cooperazione Educativa è un'associazione pedagogico-culturale fra insegnanti, dirigenti della scuola, operatori/operatrici della scuola, educatori/educatrici, ricercatori/ricercatrici e docenti dell'università, studenti/studentesse, rappresentanti di Enti, Scuole, Associazioni e persone interessate all'educazione e alla formazione.

Il "Movimento di Cooperazione Educativa MCE – Associazione di Promozione Sociale (APS)" (di seguito denominato nel presente testo Associazione) è un Ente del Terzo Settore, autonomo, apolitico, democratico e pluralista, a carattere volontario e ha durata illimitata.

Il MCE - APS con sede legale in Roma, con questo atto conforma il proprio Statuto, indicato negli articoli seguenti, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche.

Articolo 2

L'Associazione persegue in via esclusiva finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione nemmeno indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori/fondatrici, soci/socie, componenti degli organi sociali, a chi lavora, collabora con l'Associazione e amministra l'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, donazioni, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità educative, culturali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore di associati e associate, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità di soci e socie.

L'Associazione persegue i suoi scopi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta da soci e socie.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori e lavoratrici dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche di soci e socie, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità, in numero contenuto entro i limiti di cui all'articolo 36 del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n.117. Si applica l'art. 16 del Codice del Terzo settore.

L'Associazione opera per una scuola pubblica, laica, democratica, per il bene comune, per favorire la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, per elevare i livelli di coesione e protezione sociale.

Per il raggiungimento delle predette finalità eserciterà, in via principale, le seguenti attività di interesse generale di cui al D.Lgs. 117/2017, articolo 5 comma 1 lettere d, f, g, h, i, l, n, v:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n.53 e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse pedagogico e sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali;
- formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e del razzismo, al contrasto delle discriminazioni di sesso e di genere e della povertà educativa;
- cooperazione allo sviluppo ai sensi della Legge 11 agosto 2014 n. 125 e successive modificazioni;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è la Segreteria nazionale.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, volontarie e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con sostenitori e sostenitrici e con il pubblico, in conformità al disposto legislativo.

I soggetti volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

A chi presta attività volontaria possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Regolamento rimborsi.

I soggetti volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 3

L'Associazione ha le proprie radici culturali e pedagogiche nella pedagogia popolare di Célestin ed Elise Freinet.

L'Associazione pone al centro della propria ricerca-azione:

1. la centralità del soggetto e la valorizzazione dell'identità di ciascuno e ciascuna, delle differenti abilità, delle diversità culturali e delle differenze di genere; il rispetto dei tempi di crescita individuali, l'accoglienza di ogni persona nella sua interezza, la promozione di competenze e la formazione alla cittadinanza per una cittadinanza globale;
2. la relazione fra soggetti: la predisposizione delle condizioni che permettono la partecipazione creativa e i processi di apprendimento di ciascuno e ciascuna nei gruppi;
3. la relazione fra soggetti e contesti: la costruzione di appartenenze plurime e la partecipazione e il sostegno a sistemi territoriali integrati per l'apprendimento permanente;
4. la relazione tra soggetti e mondo: la sensibilizzazione a una dimensione planetaria attraverso il riconoscimento della valenza sociale e politica dei contenuti culturali, dell'informazione, per la qualità dello sviluppo umano e per la sostenibilità ambientale;
5. l'introduzione di processi di rinnovamento nel mondo dell'istruzione e dell'educazione;
6. l'istruzione, l'aggiornamento e la formazione di figure professionali appartenenti a sistemi educativi scolastici e non scolastici.

L'Associazione pubblica ed edita i risultati delle proprie ricerche, anche in collaborazione con altre associazioni, fondazioni, enti pubblici e privati, attraverso:

- la rivista "Cooperazione educativa";
- le collane dei "Quaderni di cooperazione educativa" ed eventuali altri progetti editoriali;
- il sito web;
- altre pubblicazioni collegate a eventi mirati di ricerca-azione e di formazione.

Articolo 4

L'Associazione aderisce alla FIMEM (Fédération Internationale des Mouvements d'Ecole Moderne), partecipa alle iniziative della FIMEM, promuove iniziative di ricerca e scambio di esperienze educative e di solidarietà internazionale riconoscendone la fondamentale rilevanza.

Articolo 5

L'Associazione coopera con enti, associazioni, movimenti, organizzazioni non governative, istituzioni a finalità pedagogiche e socioculturali, con istituzioni scolastiche e universitarie, per la realizzazione di progetti e iniziative coerenti con le finalità del presente Statuto.

Titolo II

Soci, socie e gruppi cooperativi

Articolo 6

Il numero di soci e socie è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 comma 1 del CTS. All'Associazione può aderire chiunque ne condivida le finalità, si riconosca nel presente Statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età.

Chi vuole associarsi deve presentare domanda scritta di ammissione alla Segreteria nazionale, anche tramite uno dei Gruppi cooperativi di cui al successivo art. 9, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo Statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

L'iscrizione implica il versamento di una quota annuale fissata dall'Assemblea nazionale, comprensiva di abbonamento alla rivista Cooperazione Educativa.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

In caso di rigetto della domanda, la Segreteria nazionale deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato/interessata, che può, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Comitato di garanzia.

Articolo 7

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità e uguaglianza dei diritti di tutti i soci e tutte le socie.

Chi si associa ha diritto a:

- a) partecipare attivamente alle iniziative promosse dall'Associazione;
- b) riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
- c) discutere e approvare i rendiconti;
- d) eleggere ed essere eletti/elette componenti della Segreteria nazionale, del Comitato di garanzia e del Comitato dei revisori dei conti;
- e) approvare le modifiche allo Statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti;
- f) esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta alla Segreteria nazionale e presso la sede legale, entro 60 giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con le modalità espresse nel Regolamento dell'Associazione.

I libri sociali sono:

- libro dei soci e delle socie, tenuto a cura della Segreteria nazionale;
- registro dei volontari e delle volontarie, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura della Segreteria nazionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura della Segreteria nazionale;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Segreteria nazionale e del Comitato dei revisori dei conti, tenuti a cura degli stessi organi.

Chi è iscritto e iscritta nel libro dei soci e delle socie da almeno due mesi ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi della Segreteria nazionale, del Comitato di garanzia e del Comitato dei revisori dei conti dell'Associazione stessa, nonché ha diritto a proporsi quale candidato/candidata.

Hanno diritto di voto in Assemblea coloro che alla data di svolgimento dell'Assemblea abbiano provveduto al versamento della quota sociale annuale.

I soci e le socie

- a) rispettano lo Statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
- b) versano alle scadenze stabilite la quota sociale decisa dall'Assemblea nazionale;
- c) rimettono la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organi di garanzia dell'Associazione.

Articolo 8

La qualifica di socio o socia si perde per:

- decesso;
- scioglimento dell'Associazione;
- mancato pagamento della quota associativa annuale;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto alla Segreteria nazionale;
- espulsione.

L'espulsione può essere decretata per incompatibilità con lo Statuto dell'Associazione o con le deliberazioni dell'Assemblea nazionale; è deliberata dall'Assemblea nazionale, su proposta del Comitato di garanzia.

Articolo 9

Soci e socie partecipano alla vita dell'Associazione ed esplicano la propria attività prioritariamente attraverso i Gruppi cooperativi.

Il Gruppo cooperativo può avere carattere territoriale o nazionale, di progetto, redazione, commissione, centro, scuola, ma può anche formarsi con altre modalità di aggregazione, sempre nell'ambito delle attività dell'Associazione e del perseguimento delle finalità di cui agli articoli 2 e 3 del presente Statuto.

I Gruppi cooperativi svolgono autonomamente la propria attività, nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione e secondo gli indirizzi pedagogico-politici deliberati dall'Assemblea nazionale.

Articolo 10

Ogni Gruppo cooperativo territoriale o nazionale, di progetto o altro, designa annualmente al suo interno un socio o una socia a cui attribuire la rappresentanza del gruppo nei confronti della Segreteria nazionale. L'indicazione della sede e il verbale di nomina del/della rappresentante del Gruppo cooperativo sono inviati alla Segreteria nazionale che provvede ad aggiornare i dati nell'elenco e attribuisce a tale socio/socia, tramite delega scritta, la rappresentanza dell'Associazione rispetto a rapporti giuridici specificamente individuati (per la sottoscrizione di convenzioni, accordi, contratti, l'organizzazione di corsi di formazione, il rilascio di attestati, la rappresentanza presso enti, istituzioni nel territorio per il quale esercita la delega MCE). I Gruppi cooperativi non hanno né autonomia giuridica né personalità giuridica.

L'insieme dei delegati e delle delegate costituisce il Coordinamento nazionale.

I Gruppi cooperativi territoriali, nazionali, di progetto o altro, relazionano all'Assemblea nazionale sulle ricerche e attività svolte e in corso di svolgimento mediante la produzione di documenti, relazioni, bilancio

sociale e rendicontazioni, mostre, laboratori ecc.

Nell'eventualità della costituzione di un nuovo Gruppo cooperativo, sia esso di carattere territoriale o nazionale, di progetto o altro, il Gruppo dovrà presentarsi alla prima Assemblea nazionale dei soci e delle socie utile, che provvederà a ratificarne il riconoscimento.

Titolo III

Patrimonio Sociale e rendicontazione

Articolo 11

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità associative.

Esso è costituito da:

- a) beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) eccedenze degli esercizi annuali;
- c) erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- d) fondo di riserva;
- e) partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Articolo 12

Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

- a) le quote annuali di adesione di soci e socie;
- b) gli eventuali proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- c) i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- d) i contributi pubblici e privati;
- e) le erogazioni liberali;
- f) le raccolte fondi;
- g) ogni altra entrata diversa non sopra specificata approvata dalla Segreteria nazionale.

Articolo 13

L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Entro il 15 Aprile dell'anno successivo la Segreteria nazionale approva lo schema di bilancio di esercizio (anche sotto forma di bilancio di cassa nei casi previsti dalla legge) e il bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge, e lo sottopone all'Assemblea dei soci e delle socie, insieme alla relazione del Comitato dei revisori dei conti, entro il 30 Aprile per la definitiva approvazione.

Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento, nel rispetto delle scadenze previste dalla legge.

La Segreteria nazionale documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Nel caso in cui si verificano i presupposti di legge previsti dall'articolo 14 comma 1 del codice del Terzo Settore la Segreteria nazionale, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea dei soci e delle socie entro il 30 Aprile per la definitiva approvazione.

Titolo IV

Organi dell'Associazione

Articolo 14

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea nazionale dei soci e delle socie;
- b) il Coordinamento nazionale dei/delle rappresentanti dei Gruppi cooperativi territoriali, nazionali, di progetto o altro di cui all'articolo 10;
- c) la Segreteria nazionale;
- d) il Segretario/la Segretaria nazionale;

- e) il Comitato dei revisori dei conti;
- f) il Comitato di garanzia;
- g) le redazioni per gli strumenti di comunicazione pubblica ed editoriale.

Articolo 15

L'Assemblea nazionale è costituita da tutti i soci e tutte le socie dell'Associazione.

È il massimo organo deliberativo degli indirizzi pedagogico-politici dell'Associazione e può dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento.

Sono compiti dell'Assemblea:

- a) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- b) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- e) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e ogni altro regolamento associativo;
- f) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- g) deliberare gli indirizzi pedagogico-politici dell'Associazione sulla base dei contributi dei singoli iscritti e delle singole iscritte e dei Gruppi cooperativi;
- h) approvare la costituzione dei Gruppi cooperativi;
- i) deliberare l'ammontare delle quote annue di iscrizione all'Associazione;
- j) designare i delegati/le delegate dell'Associazione all'assemblea FIMEM.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Articolo 16

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria dalla Segreteria nazionale, sentito il Coordinamento nazionale, per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione.

L'Assemblea, in forma ordinaria e straordinaria, è convocata quando sia fatta richiesta dalla Segreteria nazionale ovvero, con motivazione scritta, da almeno un decimo dei soci e delle socie in regola con il pagamento della quota associativa.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, ha diritto di voto chi è iscritto/iscritta nel libro dei soci e delle socie da almeno due mesi e in regola con il versamento della quota associativa.

Ogni socio e socia ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.

Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente almeno un decimo degli/delle aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei/delle presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei/delle presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera modifiche statutarie è previsto, in prima convocazione, un quorum costitutivo di almeno la metà dei soci e delle socie; in seconda convocazione, il quorum costitutivo di un settimo dei soci e delle socie e il quorum deliberativo deve essere dei $\frac{2}{3}$ dei/delle partecipanti.

Perché l'Assemblea straordinaria deliberi su scissione, fusione e scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci e delle socie aventi diritto.

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a

distanza, a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione dei e delle partecipanti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito a chi si collega di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 17

Il Coordinamento nazionale è costituito dai e dalle rappresentanti dei Gruppi cooperativi territoriali, nazionali, di progetto o altro di cui all'articolo 9. Ha funzioni istruttorie ed esecutive rispetto all'Assemblea nazionale e si riunisce ogni qual volta lo richieda la Segreteria nazionale o un terzo dei componenti del Coordinamento.

In particolare, il Coordinamento nazionale:

- a) coordina l'attività dei Gruppi cooperativi territoriali, nazionali, di progetto o altro;
- b) favorisce la circolazione delle informazioni sulle iniziative e sulle ricerche in corso;
- c) propone alla Segreteria nazionale linee di indirizzo per il coordinamento con associazioni, enti, organizzazioni ai sensi dell'articolo 5;
- d) propone all'Assemblea nazionale l'ammontare delle quote di iscrizione annuali;
- e) esprime pareri e proposte alla Segreteria nazionale su richiesta o di propria iniziativa su tutte le materie riguardanti l'attività dell'Associazione;
- f) esprime parere obbligatorio sul regolamento di funzionamento dell'Assemblea nazionale.

Articolo 18

La Segreteria nazionale, composta da almeno cinque membri, viene eletta dall'Assemblea nazionale. Resta in carica due anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

In particolare, la Segreteria nazionale:

- a) cura la realizzazione degli indirizzi pedagogico-politici deliberati dall'Assemblea nazionale, sentito il Coordinamento nazionale;
- b) cura l'aggiornamento del libro dei soci e delle socie;
- c) cura la pubblicazione dell'elenco dei Gruppi cooperativi territoriali, nazionali, di progetto o altro di cui all'articolo 9;
- d) promuove la circolazione delle informazioni fra tutti i livelli organizzativi dell'Associazione;
- e) cura i rapporti con enti, associazioni, istituzioni di cui all'articolo 5;
- f) mantiene i collegamenti con i soci e le socie;
- g) coordina i programmi e i rapporti esterni dei Gruppi cooperativi territoriali, nazionali di progetto o altro, sentito il Coordinamento nazionale;
- h) promuove la costituzione di nuovi gruppi di ricerca;
- i) convoca il Coordinamento nazionale con preavviso di almeno 15 giorni;
- j) coordina la politica editoriale dell'Associazione;
- k) relaziona all'Assemblea nazionale sulla propria attività;
- l) predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo e li presenta all'approvazione dell'Assemblea nazionale, previo visto del Comitato dei revisori dei conti;
- m) fissa la propria sede operativa;
- n) elegge al proprio interno il Segretario/la Segretaria nazionale;
- o) conferisce delega ai designate e alle designate dai Gruppi cooperativi territoriali, nazionali, di progetto o altro;
- p) nomina i delegati/le delegate dell'Associazione all'assemblea generale FIMEM.

Articolo 19

Il Segretario/la Segretaria nazionale viene eletto/eletta al proprio interno dalla Segreteria nazionale nella sua prima riunione di insediamento, convocata dalla stessa Assemblea nazionale e presieduta dal membro

più anziano.

Il Segretario/la Segretaria nazionale:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la rappresenta in giudizio e verso terzi, fatte salve le autonome responsabilità riconosciute ai Gruppi cooperativi territoriali, nazionali, di progetto o altro ai sensi dell'articolo 10;
- b) convoca e presiede la Segreteria nazionale;
- c) presiede il Coordinamento nazionale.

In caso di assenza o impedimento delega a sostituirlo un/una componente della Segreteria nazionale.

Articolo 20

Il Comitato dei revisori dei conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea nazionale fra i soci e le socie in possesso di adeguate competenze in materia amministrativa e contabile.

Il Comitato dei revisori dei conti viene eletto contestualmente alla Segreteria nazionale e dura in carica due anni. I suoi membri sono rieleggibili. L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con ogni altra carica elettiva nell'Associazione.

Il Comitato dei revisori dei conti esercita le funzioni previste dall'art. 30 del Codice del Terzo settore.

Nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore, l'Assemblea nazionale deve provvedere a nominare un soggetto incaricato della revisione dei conti.

I membri del Comitato dei revisori dei conti possono partecipare alle riunioni della Segreteria nazionale, con ruolo consultivo.

Articolo 21

Il Comitato di garanzia è composto da tre soci/socie la cui elezione spetta all'Assemblea nazionale contestualmente alla elezione della Segreteria nazionale e del Comitato dei revisori dei conti. Dura in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Sono compiti del Comitato di garanzia:

- verificare la conformità allo Statuto sociale e alle finalità associative delle delibere e degli atti della Segreteria nazionale e di tutti gli altri organi o livelli organizzativi dell'Associazione;
- intervenire al fine di comporre eventuali controversie che possano insorgere fra gli organi dell'Associazione o fra i soci e le socie;
- proporre all'Assemblea nazionale l'eventuale espulsione di soci e socie.

Articolo 22

È istituita la carica di Presidente Onorario dell'Associazione. Tale carica potrà essere assegnata con voto unanime dalla Segreteria nazionale a soci/socie e non, che abbiano:

- conseguito particolari meriti nei confronti dell'Associazione, avendone favorito lo sviluppo e l'affermazione;
- contribuito allo sviluppo delle finalità associative in Italia e nel mondo.

Titolo V

Norme di Scioglimento

Articolo 23

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori/liquidatrici appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci e le socie del patrimonio residuo.

Disposizioni finali

Articolo 24

Per quanto non previsto dallo Statuto o dal Regolamento interno, decide l'Assemblea nazionale nelle modalità indicate all'articolo 16 e comunque nel rispetto delle norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la Legge 6 giugno 2016 n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto e in quanto compatibili, delle norme del codice civile.

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicano e producono effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro sia istituito e operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sia iscritta o migrata, e i medesimi successivi provvedimenti attuativi siano emanati ed entrino in vigore.

Roma, 19 novembre 2021

La Segretaria nazionale